

Verbale di accordo

Il 06 giugno 2024 si sono incontrate VODAFONE ITALIA S.p.A.

e

le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM - UIL unitamente al Coordinamento Nazionale RSU

Premesso che:

- In data 06.06.2024 tra Vodafone Italia S.p.A. e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, e le RSU è stata raggiunta un protocollo quadro di secondo livello nel quale si è condiviso un percorso finalizzato alla sottoscrizione di una serie di azioni e accordi volti a dare continuità al piano di riorganizzazione del giugno 2023
- Tra le azioni individuate ci sono inoltre, il ricorso al Contratto di Solidarietà Difensiva di cui all'art.21 com.1 lett. c) del D.lgs. 148 del 2015 e al licenziamento ex art. 4 e 24 L.223/91 con l'applicazione dell'unico criterio della non opposizione al licenziamento.
- Rispetto agli istituti di cui al punto che precede, Parte Sindacale ha chiesto un sostegno economico per i dipendenti che saranno ricompresi nell'ambito del Contratto di Solidarietà Difensiva ulteriore rispetto a quanto erogato dall'INPS nonché la specificazione degli incentivi economici preannunciati nell'accordo di Licenziamento collettivo per coloro che non si opporranno all'individuazione aziendale.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. Vodafone Italia S.p.A. si impegna a erogare ai lavoratori cui verrà applicato il *Contratto di Solidarietà difensiva* con una percentuale di riduzione pari al 25% – relativamente al periodo di applicazione del *Contratto* stesso – per le giornate di riduzione oraria in cui il dipendente effettuerà formazione, un importo aggiuntivo correlato alla formazione mensile svolta durante il periodo di solidarietà pari al 100% della rispettiva paga oraria.

In alternativa a quanto precede, il lavoratore potrà optare per il riconoscimento di un controvalore welfare corrispondente a quanto riconosciuto a titolo di integrazione di cui sopra, tenendo conto delle previsioni normative tempo per tempo vigente. L'erogazione di quanto sopra avverrà con cadenza mensile, contestualmente alla consuntivazione della riduzione oraria.

Inoltre, verrà riconosciuta l'erogazione dei buoni pasto per i giorni di sospensione per solidarietà difensiva. Resta inteso che, relativamente al Pdr i giorni di sospensione non avranno effetto sulla completa maturazione dell'istituto.

La maturazione di ferie e ROL non sarà impattata dall'applicazione dei giorni di solidarietà.

3. Ai lavoratori cui verrà applicato il *Contratto di Solidarietà difensiva* con una percentuale di riduzione pari al 5% – relativamente al periodo di applicazione del *Contratto* stesso – verrà riconosciuto l'erogazione del buono pasto e relativamente al Pdr i giorni di sospensione non avranno effetto sulla completa maturazione dell'istituto.

La maturazione di ferie e Rol non sarà impattata dall'applicazione dei giorni di solidarietà;

4. L'azienda, in merito al personale che non si opporrà al licenziamento, a fronte della firma di apposito verbale di conciliazione in sede protetta ai sensi degli art. 410 e 411 cpc, riconoscerà un importo che integri l'indennità sostitutiva del preavviso nei seguenti termini:

- a fronte della non opposizione al licenziamento l'azienda provvederà al riconoscimento di un importo pari a: Indennità sostitutiva del preavviso più un numero di mensilità utili a raggiungere il valore complessivo di 48 mesi oltre ad un ulteriore somma pari a 30.000 euro (trentottomila/00 euro) lordi riparametrati al profilo orario, ed oltre ad ulteriori 8.000 Euro lordi per le cessazioni che avverranno entro il 31 luglio 2024;

- a fronte della non opposizione al licenziamento l'azienda provvederà al riconoscimento di un importo pari a: Indennità sostitutiva del preavviso più un numero di mensilità utili a raggiungere il valore complessivo di 48 mesi oltre ad un ulteriore somma pari a 30.000 euro (trentamila/00 euro) lordi riparametrati al profilo orario, lordi per le cessazioni che avverranno fra l'1 agosto e il 30 settembre 2024;


- per le cessazioni dal rapporto di lavoro che entro il mese di ottobre 2024 un importo pari a: Indennità sostitutiva del preavviso più un numero di mensilità utili a raggiungere il valore complessivo di 36 mesi;

per le cessazioni dal rapporto di lavoro che avverranno fra l'1 novembre e il 31 dicembre 2024 un importo complessivo pari a: Indennità sostitutiva del preavviso più un numero di mensilità utili a aggiungere il valore complessivo di 24 mensilità.

Tutti gli importi di cui ai punti precedenti saranno erogati quali incentivi all'esodo salvo una somma pari ad euro 1.000 (mille) a titolo transazione generale e novativa previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede protetta ai sensi dell'art. 410 e 411 cpc

Tali importi verranno erogati con le prime competenze utili successive alla effettiva cessazione dal rapporto di lavoro.

5. I dipendenti che cesseranno il proprio rapporto di lavoro tramite non opposizione al licenziamento continueranno ad essere beneficiari di FSIO per i due anni successivi alle suddette cessazioni del rapporto di lavoro.
6. Relativamente al periodo estivo nella settimana di solidarietà non verranno effettuate le previste 2 (due) giornate di formazione e gli importi ovvero, in alternativa, i relativi controvalori welfare di cui al punto 2) che precede, previsti per tali giornate formative verranno erogate normalmente. Le giornate formative non effettuate verranno recuperate nei mesi successivi


AB

L.C.S.
Vodafone Italia S.p.a.
SILC CGIL
FISTEL CISL
UILCOM UIL
Sulorbrondi
Daniel Paudoff
3

(The page contains numerous handwritten signatures and initials, including names like 'Sulorbrondi', 'Daniel Paudoff', 'SILC CGIL', 'FISTEL CISL', 'UILCOM UIL', and 'C2 General'.)